LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NEL PROCESSO CIVILE E PENALE ALLA LUCE DEL RECENTE ORIENTAMENTO MINISTERIALE[1]

GAETANO WALTER CAGLIOTI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Liquidazioni spese di giustizia: quadro normativo. – 3. L'opposizione alle liquidazioni: termini. – 4. Soggetto tenuto alla notifica del decreto di pagamento ai fini della decorrenza dei termini brevi per l'opposizione. – 4.1. Processo civile. – 4.2. Processo penale. – 5. Criticità operative in relazione alla natura esecutiva del titolo. – 6. Conclusioni.

1. Premessa

Le modifiche introdotte al codice di procedura civile dalla c.d. riforma Cartabia[2] hanno inciso su aspetti e applicazioni pratiche del decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 (di seguito indicato con l'acronimo tusg).

Particolari criticità sono emerse riguardo l'opposizione al decreto di liquidazione spese di giustizia, i cui termini decorrevano dalle comunicazioni effettuate dagli Uffici giudiziari, nel passaggio procedurale dal rito sommario al rito semplificato di cognizione, passaggio che ha portato all'abolizione dell'articolo 702 quater

[1] Il presente intervento fa seguito ed integra i precedenti lavori dello scrivente *"Si allungano i tempi di liquidazione dei compensi ai professionisti nelle procedure con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato"* pubblicato in data 31 luglio 2026 e *"Liquidazione delle spese di giustizia alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali e ministeriali: criticità e soluzioni operative"* pubblicato in data 24 settembre 2026.

[2] Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

c.p.c., ai sensi del quale i termini per impugnazioni e/o opposizioni decorrevano dalla notifica e o dalla comunicazione dei provvedimenti.

Criticità in relazione allo *strumento*, notifica e non più comunicazione, dal quale far decorrere i termini per l'opposizione, che ai sensi dell'articolo 170 è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.

Criticità in relazione ai soggetti (Ufficio giudiziario o beneficiario) tenuti alla notifica del decreto di pagamento per far decorrere i termini brevi per l'opposizione.

Il Ministero è intervenuto con due specifiche circolari, del 25 luglio e del 5 novembre u.s.[3]

Quest'ultima circolare, in particolare, ha destato, e desta, non poche perplessità nella parte in cui, in difformità della normativa del tusg, dispone la notifica, nel solo processo penale, a carico delle cancellerie giudiziarie.

2. Liquidazioni spese di giustizia: quadro normativo

I provvedimenti di pagamento delle spese di giustizia nelle procedure civili e penali con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, vengono effettuati con decreto[4] dell'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 82, 83, 168, 168 bis e 169 del decreto Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 (di seguito indicato con l'acronimo tusg).

Decreti di pagamento che, emessi al termine della prestazione o del grado o fase del giudizio, costituiscono, ai sensi dell'articolo 171 tusg, titolo per il pagamento[5] a favore degli ausiliari del magistrato,

[3] Ministero della Giustizia circolare DAG.25/07/2026.0153182.U *conf.* DAG.05/11/2026.0222569.U

[4] *conf.* circolare Ministero della Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U conforme Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504 e Cassazione Penale sez. IV 17-11-2008 n. 42844.

[5] **Art. 171 tusg (Effetti del decreto di pagamento)** *1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.* In materia vedasi circolare Ministero della Giustizia

del difensore e del consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, del custode, dell'amministratore, delle imprese private o delle strutture tecnico-operative del ministero della difesa che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi e nei pagamento delle prestazioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime (intercettazioni ambientali e telefoniche).

I decreti di liquidazione spese di giustizia sono, articoli 84 e 168 bis, comma 3, tusg opponibili dal beneficiario, delle parti processuali e del Pubblico Ministero per come previsto dall'articolo 170 tusg.

Non è legittimata all'opposizione la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato riguardo i decreti di pagamento emessi a favore del suo difensore e del suo consulente tecnico di parte[6], quindi allo stesso nessuna comunicazione o notifica deve essere effettuata.

Ai sensi dell'articolo 170 tusg l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.

In vigenza della precedente normativa, le opposizioni di cui al richiamato articolo 170 tusg, erano regolamentate dal rito sommario di cognizione, disciplinato dagli articoli 702-*bis* e seguenti del c.p.c.

Trattasi di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale[7].

A seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 15, comma 3, lett. f), n. 1), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), le opposizioni in esame avverso i decreti di pagamento *emessi sia dal giudice civile sia dal giudice penale*[8] sono,

DAG.13/10/2009.0124745.U *conf.* Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844.

[6] Ministero della Giustizia nota del 12 maggio 2016 n. 0087917/U.

[7] Vedasi nota 4

[8] Ministero della Giustizia circolare DAG.25/07/2026.0153182.U *conf.* DAG.05/11/2026.0222569.U

oggi, regolamentate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-*decies* e ss. codice di procedura civile.

3. L'opposizione alle liquidazioni: termini

Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile[9] in merito alle problematiche attinenti all'individuazione di un termine perentorio per la proposizione dell'opposizione in esame, in assenza di espressa previsione normativa[10], aveva indicato quello stabilito dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-*quater* c.p.c.

Termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione, ai soggetti indicati dall'articolo 170 tusg, del provvedimento da parte delle cancellerie giudiziarie.

Con direttiva del 25 luglio 2026[11], comunicata agli Uffici giudiziari il 28 luglio, il Ministero della Giustizia è intervenuto in relazione allo *strumento*, comunicazione o notifica[12], con il quale portare a *conoscenza* dei legittimati ad eventuale opposizione dei provvedimenti (decreti) di liquidazione, indicandone, a seguito delle modifiche procedurali intervenute, la decorrenza degli effetti, per l'opposizione, dalla *notifica*.

Con la Riforma Cartabia è venuto meno il regime previsto dall'art. 702-*quater* c.p.c.[13] che ancorava la decorrenza di tale termine (trenta giorni) alla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria giudiziaria.

---

[9] Con nota dag 148412.u del 9.11.2012 confermata DAG.21/12/2023.0255604.U

[10] Ricordiamo che la modifica all'articolo 170 tusg operata dall'art. 34 c. 17 lett. a) del d.lvo n. 150/2011 aveva eliminato la previsione dell'opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione.

[11] DAG.25/07/2026.0153182.U

[12] Con la comunicazione si porta a conoscenza gli interessati dell'emanazione di un provvedimento (articolo 136 c.p.c. *Il cancelliere dà notizia*…) con la notifica si porta a conoscenza degli interessati l'intero provvedimento.

[13] Che ha abrogato il Capo III bis (giudizio sommario di cognizione) artt. 702 bis, 702 ter, 702 quater c.p.c.

Comunicazione, a normativa vigente non più idonea a far decorrere i termini per proporre le opposizioni in esame.

Notifica dalla quale decorrono i termini brevi (30 giorni) per l'opposizione, decorsi i quali si ha l'esecutività del provvedimento di liquidazione delle spese ex articoli 82, 83, 168, 168 bis, 169 tusg, per il pagamento da parte degli uffici giudiziari.

Trenta giorni che, in presenza di più legittimati all'opposizione, decorrono, ai fini della certificazione di esecutività, dalla data dell'ultima notifica effettuata.

La riforma Cartabia ha, quindi, inciso, per recente giurisprudenza di legittimità[14] e indirizzo ministeriale giustizia[15], sullo *strumento,* non più comunicazione ma notifica del decreto di liquidazione, dal quale fare decorrere per l'impugnazione i termini brevi (30 giorni) o, in assenza di notifica, lunghi (sei mesi art. 327 c.p.c.)[16] e, di conseguenza, il determinarsi temporale dell'esecutività, passaggio in giudicato (art 2909 c.c.), del provvedimento di liquidazione ai fini del pagamento dello stesso.

L'art. 281-*terdecies* c.p.c., che di fatto sostituisce l'abrogato 702-*quater* c.p.c., dispone che "*la sentenza è impugnabile nei modi ordinari*", vale a dire secondo i termini fissati dall'art. 325 e seguenti del codice di procedura civile.

Per gli Uffici giudiziari di via Arenula il richiamo ai *"modi ordinari"* di impugnazione comporta che, "*il termine perentorio per proporre l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono* ***dalla notifica*** *del provvedimento (art. 326 c.p.c.); in mancanza della notifica del decreto di pagamento, il termine per proporre opposizione è quello ordinario di sei mesi decorrenti dalla*

[14] Cass. n. 7430 del 28 marzo 2026.

[15] DAG.25/07/2026.0153182.U.

[16] Tale interpretazione trovava conferma nei successivi orientamenti della giurisprudenza Costituzionale (Corte Cost. sent. n. 106 del 12 maggio 2016) e di legittimità (per tutte Cassazione Civile, Sez. I, 27 settembre 2023, n. 27478).

pubblicazione del decreto di pagamento (art. 327 c.p.c) e che "*indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento".*[17]

Precisando, il Ministero della Giustizia anche nella recente direttiva del 5 novembre[18], che "*Tale essendo la normativa applicabile, deve ribadirsi che non può sussistere alcuna incertezza in merito al fatto che il termine perentorio per proporre l'opposizione al decreto di pagamento sia di 30 giorni (art. 325 c.p.c.) e che esso decorra dalla notificazione del provvedimento (art. 326 c.p.c.) e non più alla sua comunicazione come nel regime previgente; indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.)".*

4. Soggetto tenuto alla notifica del decreto di pagamento ai fini della decorrenza dei termini brevi per l'opposizione

4.1. Processo civile

Avere, la riforma Cartabia, stabilito la decorrenza dei termini per l'opposizione non più dalla comunicazione ma dalla notifica ha, di fatto, inciso poco su quelle che erano (e sono) le attività delle Cancellerie giudiziarie nella materia in esame.

Nulla è mutato in relazione alle attività successive al deposito, da parte del magistrato, del decreto di liquidazione ex art. 82 e 83, 168, 168 bis, 169 tusg se non in relazione ai tempi di pagamento, oggi subordinati, per la decorrenza dei termini brevi, alla notifica del provvedimento e alle problematiche relative ai titoli di spesa provvisoriamente esecutivi.

[17] Ministero della Giustizia DAG.25/07/2026.0153182.U

[18] Ministero della Giustizia DAG.05/11/2026.0222569.U

Permane a carico degli uffici giudiziari l'obbligo normativo della *comunicazione* per come espressamente previsto dai richiamati articoli del tusg.

Comunicazione ridotta al (nuovo) rango di semplice avviso dell'emissione del decreto di pagamento e che, quindi, non avrà più effetto, ai fini della decorrenza dei termini brevi per l'opposizione, per come aveva previsto il Legislatore del tusg nell'originaria formulazione dell'articolo 170 tusg prima della modifica operata dall'art. 34 c. 17 lett. a) del decreto legislativo n. 150/2011[19].

Gli uffici giudiziari, alla luce della nuova direttiva ministeriale, dovranno attendere, in assenza di notifica a cura degli interessati, il termine lungo di sei mesi, dal deposito del decreto di liquidazione spese, per dare corso ai pagamenti, o per meglio dire, alla procedura di pagamento[20].

Come si è avuto modo di scrivere nei precedenti lavori[21] il nuovo orientamento ministeriale ha comportato, e comporta, problematiche in relazione a, eventuali, costi, nei casi di richiesta copie alle cancellerie, e individuazione dei soggetti tenuti a procedere alle notifiche del decreto di liquidazione al fine della decorrenza dei termini, brevi, per il pagamento da parte degli uffici giudiziari[22].

---

[19] Nella prima formulazione dell'articolo 170, infatti si disponeva *"c.1 Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta* ***comunicazione,*** *al presidente dell'ufficio giudiziario competente".*Modalità di opposizione prevista anche per i decreti di liquidazione dei difensori stante l'espresso rinvio all'articolo 170 tusg operato dall'articolo 84 tusg.

[20] Il pagamento viene, infatti, posto in essere dal Funzionario Delegato, che spesso corrisponde al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello o della Procura Generale al quale gli uffici giudiziari trasmettono, decorsi i termini per l'impugnazione, il decreto di pagamento con allegato il modello previsto dall'articolo 177 tusg e tutta la documentazione giustificativa della spesa.

[21] Vedi nota 1

[22] Notifica da effettuarsi nei confronti dei soggetti, Pubblico Ministero compreso, legittimati per legge ad opporsi al decreto di liquidazione, tra questi soggetti ricordiamo

Pagamenti che *"non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)"*[23].

Nessun onere fiscale dovrebbe gravare a carico delle parti processuali in relazione ad eventuali costi di copia del provvedimento da notificare.

Per le copie da notificare troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 196-octies *(potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria*) disposizione di attuazione del codice di procedura civile.

Nel settore civile totalmente informatizzato l'interessato potrà estrarre, dal fascicolo telematico, copia del provvedimento e attestare la conformità ai fini della notifica.

Ove, però, gli interessati (difensori, ausiliari, consulenti tecnici di parte ammessa al pss, custodi ecc) ritenessero di chiedere il rilascio di copia conforme alla cancelleria saranno dovuti i relativi diritti secondo gli importi di cui alle tabelle allegate agli articoli 268, 269 e 269 bis tusg.

Saranno a carico dei privati, se interessati ai termini brevi per accelerare le operazioni di pagamento, i costi di notifica e le relative problematiche inerenti alla notifica stessa.

Ai sensi dell'articolo 10 legge 21 gennaio 1994 n. 53 quando l'atto è notificato, dall'avvocato, a norma dell'articolo 3 bis (notifica con modalità telematica) non è dovuto nessun pagamento.

Particolari criticità si hanno nei casi relativi agli irreperibili per i quali dovranno essere azionate le attività di cui all'articolo 143 c.p.c. con il termine dei trenta giorni che decorrerà, giusto comma 3 del richiamato articolo, dal ventesimo giorno in cui sono compiute le formalità prescritte.

NON è compreso l'assistito del difensore *cfr.* Ministero della Giustizia nota del 12 maggio 2016 prot. n. 0087917/U.

[23] Circolare ministeriale giustizia 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)

4.2. Processo penale

Il Ministero della Giustizia è di nuovo intervenuto relativamente alle problematiche inerenti i decreti di liquidazione spese di giustizia facendo seguito alla circolare del 25 luglio con la circolare del 5 novembre us.[24]

Per gli uffici ministeriali di via Arenula quanto previsto nel processo civile e quanto, sino ad ora, posto in essere da parte degli uffici deve essere rivisto quando la liquidazione avviene nel processo penale.

Per il nuovo indirizzo ministeriale[25] non può essere *condivisa la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari secondo cui la notifica del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore nel processo penale non è eseguita a cura dell'ufficio giudiziario bensì ne viene richiesta l'esecuzione a carico dello stesso difensore.*

Per la Direzione Generale degli Affari Interni – Ufficio I – *"deve infatti rappresentarsi che tale soggetto, ai sensi della normativa appena citata, non è l'organo competente per l'esecuzione della notificazione del provvedimento, bensì il beneficiario del decreto di pagamento al quale la notifica deve essere destinata, a cura dell'ufficio.*

Ciò premesso, alla luce dei quesiti proposti dagli uffici e delle segnalazioni pervenute a questa Direzione, è opportuno rammentare che, con riferimento ai soggetti che devono effettuare la notifica dei decreti di pagamento emessi nel processo penale, la disciplina è rinvenibile nell'art. 148 c.p.p.".

Per gli Uffici ministeriali *"tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "organi" e alle "forme delle notificazioni", stabilendo al primo comma che la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative)*

[24] Vedi nota 3

[25] Ministero della Giustizia DAG.05/11/2026.0222569.U

avviene ***a cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche*** *tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari; la norma dispone altresì (al comma 4) che in tutti i casi in cui non sia possibile eseguire le notificazioni ai sensi del comma primo o, in subordine, dei commi secondo e terzo, per espressa previsione di legge (qualora sia, cioè, disposta la consegna a mani dell'interessato), per l'assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici, la notificazione sia effettuata dagli organi e nelle forme previste dalle disposizioni successive.*

Deve pertanto concludersi nel senso che, nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.p.".

Il nuovo indirizzo ministeriale nato per fronteggiare le proteste degli avvocati penalisti e delle Camere penali che li rappresentano (ci) appare come un rimedio peggiore del male.

In via generale sfugge ai più da dove si ricavi, normativamente, la disparità di trattamento tra liquidazioni spese di giustizia nel processo civile e nel penale.

Disparità di trattamento che ha già sollevato le, giuste, proteste degli avvocati civilisti e nello specifico di chi presta le proprie attività nella difesa di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato già soggetti, nella normalità del servizio, a lungaggini e, spesso ingiustificati, ritardi nei pagamenti delle proprie spettanze.

Disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna atteso che *per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) al codice di rito, le opposizioni in esame avverso i decreti di pagamento emessi* ***sia dal giudice civile, sia dal giudice penale,*** *sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.*[26]

[26] Ministero della Giustizia circolare DAG.25/07/2026.0153182.U *conf.* DAG.05/11/2026.0222569.U

Disparità di trattamento difficilmente giustificabile atteso che, anche per il ministero della giustizia[27] siamo in presenza *"di una disciplina unitaria di carattere generale applicabile sia alle opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice civile, sia a quelle avverso i decreti di pagamento emessi dal giudice penale".*

Il carattere civile dell'opposizione ex art. 170 tusg, *controversia civile contenziosa di tipo patrimoniale,* è pacifico[28].

Natura civilistica di e in tutte le fasi della stessa.

Compresa, ovviamente, la fase della comunicazione e, a seguito della riforma Cartabia, notifica del decreto di liquidazione ai soggetti che hanno interesse ad una eventuale opposizione.

È sullo strumento di conoscenza del decreto di liquidazione, comunicazione o notifica, che gli uffici ministeriali giustizia continuano, a parere di chi scrive, a fare, ed a ingenerare, confusione.

Ed è quello che rende, oggettivamente, la direttiva in esame in difformità di legge.

Gli Uffici giudiziari, cancellerie, sono tenuti alla comunicazione degli atti nelle forme, comunicazione o notifica, espressamente previste dalla legge.

Gli articoli 82, 83, 168, 168 bis e 169 tusg in materia di decreti di liquidazioni spese di giustizia pongono chiaramente a carico degli uffici giudiziari, **senza distinzioni tra civile e penale**, l'obbligo della comunicazione.

Comunicazione che a differenza della notifica non produce, se non espressamente previsto da disposizioni di legge, effetti ai fini delle impugnazioni e/o opposizioni e dei relativi termini processuali.

[27] Espressamente in DAG.25/07/2026.0153182.U

[28] *cfr.* Cassazione, Sezioni Unite, n. 19161/2009 e n. 8516/2012

Le circolari ministeriali, semplici disposizioni interne, non possono certo disporre in contrasto alla normativa in vigore.[29]

La giustificazione, se di giustificazione si può parlare, nel richiamo all'articolo 148 c.p.p. è a dir poco infondata.

L'articolo del codice di rito, infatti, non modifica o introduce obblighi a carico delle cancellerie relativi alla *"portata a conoscenza degli interessati dei provvedimenti giurisdizionali"* ma è, semplicemente, norma che dispone forme e modalità in cui deve essere notificato un atto con effetti penali.

Quanto sopra è, tra l'altro, confermato dalla stessa direttiva ministeriale ai sensi della quale *"tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "organi" e alle "forme delle notificazioni", stabilendo al primo comma che la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative) avviene* ***a*** *cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari…"*.

Modalità ordinaria di notificazione quando queste sono per legge poste espressamente a carico delle cancellerie cosa che, normativamente, non è prevista per i decreti di pagamento in questione.

Quello che pare sfuggire agli Uffici ministeriali è che la norma che richiamano (art. 148 c.p.p.) ha per finalità, semplicemente, quella di indicare le modalità con cui gli atti ai fini degli effetti processuali penali vanno portati a conoscenza degli interessati e per i quali, come si legge nella stessa direttiva è la *modalità ordinaria di notificazione degli atti*.

Ma in materia decreti di liquidazione spese di giustizia siamo in presenza di atti che non hanno finalità di natura penale ma civile, i cui effetti, ai fini della decorrenza termini per l'opposizione, che ha

[29] Sull'uso delle circolari da parte del Ministero della Giustizia vedasi G.W. CAGLIOTI *"l'uso delle direttive ministeriali negli istituti di spesa del processo"* venerdì 5 dicembre 2025

natura di controversia civile contenziosa di tipo patrimoniale[30], sono indirizzati al determinarsi temporale dell'esecutività del provvedimento di liquidazione ai fini del pagamento dello stesso nell'esclusivo interesse del beneficiario.

Carente, a parere di chi scrive, di logica giuridica il "*concludersi nel senso che, nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.p.*".

Palesemente, inoltre, in contrasto con la normativa vigente del testo unico spese di giustizia l'affermazione che "*Non può essere pertanto condivisa la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari secondo cui la notifica del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore nel processo penale non è eseguita a cura dell'ufficio giudiziario bensì ne viene richiesta l'esecuzione a carico dello stesso difensore; deve infatti rappresentarsi che tale soggetto, ai sensi della normativa appena citata, non è l'organo competente per l'esecuzione della notificazione del provvedimento, bensì il beneficiario del decreto di pagamento al quale la notifica deve essere destinata, a cura dell'ufficio*".

Risibile, quindi, che l'avvocato nel penale essendo beneficiario del decreto non sia tenuto alla notifica dello stesso ai soggetti che potrebbero avere interesse ad opporsi allo stesso.

È, nell'esclusivo, interesse dell'avvocato, non certamente delle cancellerie giudiziarie, accorciare i tempi di liquidazione del pagamento.

Cancelleria che, si ribadisce, deve provvedere in conformità alla normativa, normativa, articoli 82, 83, 168, 168 bis, 169 tusg, che prevede la semplice comunicazione del decreto di pagamento spese.

La direttiva in esame presenta, inoltre, altre criticità.

L'essere in contrasto a norme di legge può essere disapplicata dagli organi dirigenti i singoli Uffici giudiziari potendosi quindi,

[30] Cassazione, Sezioni Unite, n. 19161/2009 e n. 8516/2012

potenzialmente, crearsi ulteriori disparità di applicazione della normativa tra i vari uffici.

Come, non avendo la ministeriale in oggetto indicato un, a carico degli Uffici, termine entro il quale procedere alla notifica questa sia condizionata, nei tempi, dalla cronica carenza di personale che porterebbe a procrastinare nel tempo gli adempimenti.

5. Criticità operative in relazione alla natura esecutiva del titolo

La ministeriale in oggetto ha però confermato quanto già scritto riguardo i casi in cui il decreto di liquidazione sia, per legge, provvisoriamente esecutivo.

Si è infatti precisato *"che sono rimaste invariate le disposizioni dettate dal testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) in materia di provvisoria esecutività del titolo di pagamento di cui agli artt. 168 e 168-bis, posto che la nuova normativa esaminata è circoscritta alla fase dell'opposizione al decreto di pagamento"*[31].

Si ribadiscono le criticità in relazione alla discrasia che si è venuta a creare tra i titoli che per legge sono provvisoriamente esecutivi e l'obbligo di attesa dei tempi di notifica del provvedimento per il pagamento.

Nell'affrontare le problematiche in esame si è, sempre, usata l'espressione *esecutività ai fini del pagamento da parte degli uffici giudiziari*.

Precisazione resa necessaria dal fatto che ai sensi della normativa in vigore, in materia di spese liquidate e anticipate dallo Stato non sono provvisoriamente esecutivi il decreto di pagamento ex articoli 82 tusg, a favore degli avvocati e, art. 169 tusg, il decreto di pagamento a favore delle imprese private per le opere di demolizione e ripristino dei luoghi.

Dalla lettura della normativa del tusg che riguarda gli altri soggetti (ausiliari, consulenti tecnici di parte ammessa al patrocinio a spese

[31] DAG.05/11/2026.0222569.U

dello Stato, custodi e imprese per intercettazioni ambientali e telefoniche) beneficiari di decreti di liquidazione, gli stessi sono, per legge, provvisoriamente esecutivi[32].

Riguardo alle richiamate categorie le cancellerie giudiziarie si troveranno nella non tanto gradevole situazione di essere:

- da una parte tenute per legge a rilasciare, se richiesta e previo pagamento dei relativi diritti di copia[33], la copia provvisoriamente esecutiva, attestandone il rilascio copia per gli effetti di cui all'articolo 475 c.p.c. con l'interessato che munito di titolo potrebbe dare corso ad un, eventuale certamente non scontato ma neanche da escludersi, procedimento di esecuzione civile nei confronti degli Uffici che ritardassero il pagamento;

- d'altra, per indirizzo ministeriale, di non poter dare ulteriore corso al pagamento, di un titolo per legge, anche se provvisoriamente, esecutivo nei 30 giorni, in assenza della prova da parte del beneficiario dell'avvenuta notifica ed attendere, quindi, 6 mesi dal deposito del provvedimento benché lo stesso sia, per legge, provvisoriamente esecutivo.

---

[32] Articolo 168 tusg **(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia) comma** 2. *Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo*. comma 3. *Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.* **Art. 168-bis tusg (Decreto di pagamento delle spese di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime) Comma** 2. *Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.*

[33] "*le cancellerie devono astenersi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 9-bis dl n. 179/2012 dovendo apporre tale formula sulle copie dalle stesse rilasciate previa percezione dei relativi diritti di cui all'art. 268 del dpr n. 115 del 2002"* DAG.24/07/2018.0149064.U

Ricordiamo che "*i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)*[34].

L'impugnazione ha effetto sospensivo del provvedimento di liquidazione."

Atteso comunque che le direttive ministeriali non possono derogare alle disposizioni di legge il pagamento nei casi in esame deve, dovrebbe, avvenire con il deposito del decreto di liquidazione.

Sull'immediata esecuzione relativamente ai pagamenti in oggetto, senza, eventualmente, attenderne la notifica, sembra concordare lo stesso Ministero quando scrive che *"sono rimaste invariate le disposizioni dettate dal testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) in materia di provvisoria esecutività del titolo di pagamento di cui agli artt. 168 e 168-bis…"*[35].

Essendo comunque la provvisoria esecuzione *nel diritto della parte se azionarla o meno* il pagamento non può essere effettuato d'ufficio ma deve avvenire su espressa richiesta della parte.

6. Conclusioni

Le problematiche evidenziate non possono trovare soluzione con gli interventi ministeriali che, non solo disattendono quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di testo unico spese di giustizia, ma creano ulteriori problematiche e il pericolo di divergenze applicative tra i vari uffici riguardo le modalità e i tempi di pagamento.

La soluzione al problema può aversi o con un intervento normativo che modifichi gli adempimenti a carico delle cancellerie, si ribadisce al momento limitate alla semplice comunicazione, o, come parrebbe più logico e conforme all'originario intendimento del Legislatore del tusg, ritorno agli effetti giuridici che l'articolo 170

[34] Circolare ministeriale giustizia 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90)

[35] DAG.05/11/2026.0222569.U

tusg prima della modifica operata dal Legislatore del 2011[36], aveva dato ai fini della decorrenza dei termini per l'opposizione alla comunicazione.

E' stato, da vari gruppi parlamentari, presentato, Atto Camera: 3121, in sede di conversione del decreto legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale" un emendamento (Disposizioni in materia di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia) 1. *All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è proposto» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento».*

Emendamento che riporterebbe i termini brevi di decorrenza della comunicazione che, per la normativa del testo unico spese di giustizia, rientra tra gli obblighi delle cancellerie giudiziarie.

L'iter innanzi la Camera dei Deputati è concluso e il disegno di legge di conversione del decreto legislativo n. 168/2026, con l'emendamento sopra riportato, è stato trasmesso al Senato della Repubblica in data 12 novembre u.s. ed acquisito al numero Atti Senato della Repubblica 2092 per l'approvazione finale.

[36] Art. 34 c. 17 lett. a) del d.lvo n. 150/2011

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Ai sigg. Presidenti di tribunale
Ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i tribunali
LORO SEDI
E, p.c.
Al sig. Capo Dipartimento per gli affari di giustizia
All'Ispettorato generale

Oggetto: termine per proporre le opposizioni di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002- Circolare DAG. Prot. 153182.U del 25/07/2026 - Chiarimenti

Con riferimento alla circolare in oggetto, relativa alla disciplina applicabile alle opposizioni di cui agli articoli 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di pagamento emesso in favore del difensore, degli ausiliari del magistrato e del consulente tecnico di parte, è opportuno fornire i chiarimenti che seguono al fine di assicurare modalità operative uniformi da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.

In primo luogo, va tenuta ferma la puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento compiuta dalla circolare in esame, alla quale si rimanda, in cui si chiarisce che, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia) al codice di rito, le opposizioni in esame avverso i decreti di pagamento emessi sia dal giudice civile, sia dal giudice penale, sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt.281-*decies* e ss. c.p.c. [1].

[1] L'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le opposizioni al decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, rinvia all'art. 170 del medesimo testo unico che stabilisce che l'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d.lgs. 150 del 2011, come modificato dalla riforma Cartabia.

Per effetto di tale disciplina, il termine per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere individuato con riferimento a quelli indicati dall'art. 281-*terdecies* c.p.c., norma che richiama i termini per le impugnazioni in generale fissati dall'art. 325 e seguenti del c.p.c.

Tale essendo la normativa applicabile, deve ribadirsi che non può sussistere alcuna incertezza in merito al fatto che il termine perentorio per proporre l'opposizione al decreto di pagamento sia di 30 giorni (art.325 c.p.c.) e che esso decorra dalla notificazione del provvedimento (art.326 c.p.c.) e non più alla sua comunicazione come nel regime previgente; indipendentemente dalla notifica, l'opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.).

Ciò premesso, alla luce dei quesiti proposti dagli uffici e delle segnalazioni pervenute a questa Direzione, è opportuno rammentare che, con riferimento ai soggetti che devono effettuare la notifica dei decreti di pagamento emessi nel processo penale, la disciplina è rinvenibile nell'**art. 148 c.p.p.**

Tale norma, dopo la riformulazione per effetto della riforma Cartabia, reca una disciplina unitaria con riferimento agli "*organi*" e alle "*forme delle notificazioni*", stabilendo al primo comma che la modalità ordinaria di notificazione degli atti (fatte salve diverse previsioni normative) avviene **a cura della cancelleria o della segreteria con modalità telematiche** tramite gli applicativi in uso agli uffici giudiziari; la norma dispone altresì (al comma 4) che in tutti i casi in cui non sia possibile eseguire le notificazioni ai sensi del comma primo o, in subordine, dei commi secondo e terzo, per espressa previsione di legge (qualora sia, cioè, disposta la consegna a mani dell'interessato), per l'assenza o inidoneità di un domicilio digitale o per la sussistenza di impedimenti tecnici, la notificazione sia effettuata dagli organi e nelle forme previste dalle disposizioni successive.

Non può essere pertanto condivisa la prassi invalsa presso alcuni uffici giudiziari secondo cui la notifica del decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del difensore nel processo penale non è eseguita a cura dell'ufficio giudiziario bensì ne viene richiesta l'esecuzione a carico dello stesso difensore; deve infatti rappresentarsi che tale soggetto, ai sensi della normativa appena citata, non è l'organo competente per l'esecuzione della notificazione del provvedimento, bensì il beneficiario del decreto di pagamento al quale la notifica deve essere destinata, a cura dell'ufficio.

Deve pertanto concludersi nel senso che, nel processo penale, la notifica del decreto di pagamento emesso dal magistrato in favore del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte deve avvenire in favore del beneficiario e delle parti con le modalità indicate dagli artt. 148 e ss c.p.p.

Vale la pena aggiungere che sono rimaste invariate le disposizioni dettate dal testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) in materia di provvisoria esecutività del titolo di pagamento di cui agli artt.168 e 168-*bis,* posto che la nuova normativa esaminata è circoscritta alla fase dell'opposizione al decreto di pagamento.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente circolare, tale essendo allo stato il quadro normativo applicabile; sarà cura di questa Direzione Generale notiziare gli uffici in caso di eventuali modifiche della normativa di riferimento.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda